

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-271 del 21/01/2022 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.R. PLAST S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via G. Di Vittorio n. 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione granuli plastici e recupero materie plastiche per produzione EOW sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris snc. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-279 del 21/01/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA |

Questo giorno ventuno GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.R. PLAST S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via G. Di Vittorio n. 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione granuli plastici – recupero materie plastiche per produzione EOW sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris snc.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Dato atto che la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 01.07.2020 e successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 30/04/2021

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale ai Arpae DET-2020-89 del 07.08.2020, e successiva D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 sono stati deliberati i successivi rinnovi della suddetta Convenzione;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/07/2021, acquisita al Prot. Unione 28472 e da Arpae al PG/2021/123247 del 05/08/2021, da **B.R. PLAST S.R.L.** nella persona di delegato dal Legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via G. Di Vittorio n. 17, per lo stabilimento di produzione granuli plastici – recupero materie plastiche per produzione EOW **sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris snc**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Evidenziato che trattasi del trasferimento dell'attività, attualmente svolta nello stabilimento sito in Comune di Mercato Saraceno, via Giuseppe di Vittorio n. 17, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 952 del 03/04/2014 Prot. Prov.le 36120, rilasciata dal SUAP del Comune di Mercato Saraceno in data 10/04/2014 con Prot. Com.le 4968 a B.R. PLAST di Rivaroli Maurizio & C. snc, successivamente volturata a B.R. PLAST srl con determina dirigenziale n. 1483 del 04/06/2015

Prot. Prov.le 52145, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle Savio in data 11/06/2015 con Prot. Unione 23818, nel nuovo stabilimento sito in Comune di **Mercato Saraceno, via P. Harris sn – Località Cella;**

Tenuto conto che, per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e s.m.i. per il trasferimento di uno stabilimento dispone la stessa procedura individuata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Prot. Unione 32834 del 09/09/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/139347, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Dato atto che con la medesima, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 21/09/2021 la ditta ha trasmesso richiesta di proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 34173 e da Arpae al PG/2021/145779;

Viste le note Prot. Unione 36978 del 12/10/2021 e Prot. Unione 39662 del 02/11/2021, acquisite ai PG/2021/157763 e PG/2021/168567, con le quali sono state richieste ulteriori integrazioni;

Atteso che in data 05/11/2021 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 40279- 40280-40281 40282-40284 e da Arpae ai PG/2021/173118 - 173175 – 173308;

Dato atto che in data 28/12/2021 è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **B.R. PLAST S.r.l.** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in data 19/01/2022 ed acquisita al PG/2022/7689;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 21/01/2022, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 21/01/2022;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 14634 del 15/12/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/192890, a firma del Responsabile di Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno;
- Nulla Osta Acustico: Atto Prot. Com.le 14394 del 09/12/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/189401, a firma del Responsabile di Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e Relativa Planimetria**, nell'**ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover

adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **B.R. PLAST S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E01 e E02 nel nuovo stabilimento in Comune di Mercato Saraceno, via P. Harris sn – Località Cella, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" del provvedimento di AUA, cesserà pertanto l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento sito in Comune di Mercato Saraceno, via Giuseppe di Vittorio n. 17:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 952 del 03/04/2014 Prot. Prov.le 36120, rilasciata dal SUAP del Comune di Mercato Saraceno in data 10/04/2014 con Prot. Com.le 4968 a B.R. PLAST di Rivaroli Maurizio & C. snc, successivamente volturata a B.R. PLAST srl con determina dirigenziale n. 1483 del 04/06/2015 Prot. Prov.le 52145, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle Savio in data 11/06/2015 con Prot. Unione 23818;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **B.R. PLAST S.R.L.** (C.F./P.IVA 01758010407) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via G. Di Vittorio n. 17, per **lo stabilimento di produzione granuli plastici – recupero materie plastiche per produzione EOW sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris snc.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura;**
 - **Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 co.6 della L.447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C** e **Relativa Planimetria**, nell'**ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di

ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. **Di disporre** che, a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E01 e E02 nel nuovo stabilimento in Comune di Mercato Saraceno, via P. Harris sn – Località Cella, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera” del provvedimento di AUA, **la cessazione dell'efficacia** del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento sito in Comune di Mercato Saraceno, via Giuseppe di Vittorio n. 17:
 - Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 952 del 03/04/2014 Prot. Prov.le 36120, rilasciata dal SUAP del Comune di Mercato Saraceno in data 10/04/2014 con Prot. Com.le 4968 a B.R. PLAST di Rivaroli Maurizio & C. snc, successivamente volturata a B.R. PLAST srl con determina dirigenziale n. 1483 del 04/06/2015 Prot. Prov.le 52145, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle Savio in data 11/06/2015 con Prot. Unione 23818.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

B.R. PLAST srl ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il trasferimento della attività, attualmente svolta nello stabilimento sito in Comune di Mercato Saraceno (FC), via Giuseppe di Vittorio n. 17, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 952 del 03/04/2014 prot. n. 36120, rilasciata dal SUAP del Comune di Mercato Saraceno in data 10/04/2014 P.G.N. 4968 a B.R. PLAST di Rivaroli Maurizio & C. snc, successivamente volturata a B.R. PLAST srl con determina dirigenziale n. 1483 del 04/06/2015 prot. 52145, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle Savio in data 11/06/2015 prot. n. 23818, nel nuovo stabilimento sito in Comune di Mercato Saraceno (FC), via P. Harris sn – Località Cella.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel nuovo stabilimento sito in Comune di Mercato Saraceno (FC), via P. Harris sn – Località Cella saranno presenti le seguenti emissioni:

- emissione E01 derivante dalle aspirazioni poste sul molino + silos;
- emissione E02 derivante dalle aspirazioni poste sugli estrusori e raffreddamento.

L'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e smi per il trasferimento di uno stabilimento dispone la stessa procedura individuata per un nuovo stabilimento pertanto, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 32834 del 09/09/2021 acquisita al protocollo PG/2021/139347, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Mercato Saraceno;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Hera spa, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/126365 del 11/08/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota P.G.N. 10758 del 16/09/2021, acquisita al prot. di Arpae PG/2021/142524 del 16/09/2021, il Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno ha trasmesso le valutazioni di seguito riportate:

“Premesso che il Comune di Mercato Saraceno è dotato di:

- *RUE approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/04/2014;*
- *Variante n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2018;*
- *Piano Strutturale Comunale (approvato con delibera di C.P. n. 70346/146 del 19/07/2010).*

*Vista la richiesta di parere pervenuta con Nota del 09/09/2021 prot. n. 10439 pratica Sinadoc 22345/2021, relativamente alla pratica AUA di cui all'oggetto, con la presente **comunica che B.R. Plast s.r.l. con sede dell'attività a Mercato Saraceno, Via Paul Harris snc, risulta in area urbanisticamente conforme al tipo di attività svolta in quanto ricade nel:***

- *RUE A13-1 Tessuto Specializzato Produttivo Pianificato;*

➤ PSC Ambito urbano consolidato specializzato per attività produttive A-13;
e pertanto esprime parere Favorevole sulla conformità urbanistica ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013 s.m.i.
Si coglie inoltre l'occasione per specificare che **trattasi di lavori in corso di realizzazione**".

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2021/0348187/P del 16/12/2021, acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/194052 del 16/12/2021, ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate:

"In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2021/0261555/A, il 21/09/2021, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni prodotte dalla BR PLAST SRL in merito alle emissioni in atmosfera a seguito dell'attività di lavorazione nell'impianto sito in VIA PAUL HARRIS S.N. - LOC.CELLA-MERCATO SARACENO, si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale".

Con nota PG/2021/198728 del 24/12/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione di eventuali refusi):

"Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate.

L'attività della ditta consiste nella macinazione lavorazione e commercio delle materie plastiche e la valorizzazione degli scarti plastici industriali. I rifiuti che l'impresa BR Plast intende recuperare trattano rifiuti speciali non pericolosi di cui alla tipologia 6.1 e 6.2 del DM 05/02/1998 e smi. (granuli di plastica riciclata da processo di trattamento R3 macinazione di rifiuti plastici mediante mulino). Oltre al rifiuto a granulo la lavorazione di estrusione concerne il trattamento di granulo vergine di [materiali plastici non clorurati]. Nelle integrazioni il gestore dichiara che tutti i tipi di rifiuti vengono direttamente macinati con il mulino ad eccezione di sfridi di rifiuti in polipropilene (estrusioni sbagliate) che preliminarmente vengono ridotti a pezzatura di materiale più piccola per poi essere introdotti nel mulino eterogenee.

...omissis...

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

...omissis...

EMISSIONE E01 ASPIRAZIONI POLVERI MULINO SILOS - Al punto E01 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di un mulino che macina il materiale plastico. Il prodotto macinato viene successivamente caricato in 4 silos posti sotto la tettoia che, a loro volta, alimentano due estrusori; le operazioni di macinazione producono polvere che vengono aspirate e trattate in un filtro a maniche.

Le attività di carico scarico movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale particellare rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/b al punto 4.5.1 mentre le operazioni di macinazione rientrano nel punto 4.5.3 di seguito riportato:

4.5.1 "Carico, scarico, movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale particellare"

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

| <i>INQUINANTE</i> | <i>CONCENTRAZIONE MASSIMA</i> |
|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>(mg/m³)</i> |
| <i>Materiale particellare</i> | <i>20</i> |

4.5.3 "Miscelazione, granulazione e macinazione di materiali plastici non clorurati"

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

| INQUINANTE | CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³) |
|-----------------------|--|
| Materiale particolare | 20 |

L'attività di movimentazione di materiale plastico non clorurato è compresa al punto 4.4 Lettera A. punto 2 della DGR 1769/2010 e smi che fissa il valore limite polveri totali a 10 mg/Nmc.

Si precisa che, ai sensi [di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i.], si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

I criteri CRIAER definiscono che per queste attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre, come impianto di abbattimento, un filtro a maniche.

Visionando le caratteristiche di tale impianto dalla scheda predisposta dalla ditta è stata calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0,027 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Inoltre, considerato che si tratta di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in processo a freddo ricompresa nei punti 6.1 e 6.2 dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 5/2/98 e smi, i valori limite di emissione sopra citati sono ridotti del 10% come previsto al punto 1 dell'allegato 1 suballegato 2 del medesimo DM. Si applicano pertanto valori limite per le polveri totali ridotti del 10% e quindi pari a 9 mg/Nmc.

| CARATTERISTICHE EMISSIONE E01 | |
|-------------------------------|------------------------|
| Portata massima | 9.400 Nmc/h |
| Altezza | 9 m |
| Durata | 2 h/g |
| Sezione | 0,15 mq |
| Impianto di abbattimento | Filtro a maniche |
| Inquinanti | Concentrazione massima |
| Polveri totali | 9 mg/Nmc |
| Frequenza autocontrollo | monitoraggio annuale |

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E01;
- rispettare i valori limiti con obbligo del monitoraggio annuale.

EMISSIONE E02 ASPIRAZIONE ESTRUSIONE RAFFREDDAMENTO - Al punto E02 sono convogliate le emissioni provenienti da estrusore che trasforma il materiale immesso sotto forma di granuli o foglia in una amalgama fluida (produzione in continuo di spaghetti).

...omissis...

Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.5.14 che riporta:

4.5.14 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI

- a) I gas o vapori che si generano in questa fase di lavorazione devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

| INQUINANTE | CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³) |
|-----------------------------|--|
| Sostanze organiche volatili | 50 |

L'attività di estrusione di materie plastiche non clorurate è compresa al paragrafo 3 Lettera A. del punto 4.4 della DGR 1769/2010 e smi dove fissa il valore limite di sostanze organiche (20 mg/Nmc).

Si precisa che, ai sensi [di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i.], si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Sostanze Organiche Volatili pari a 20 mg/Nmc in luogo di 50 mg/Nmc.

Inoltre, considerato che si tratta di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in processo a freddo ricompresa nei punti 6.1 e 6.2 dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 5/2/98 e smi, i valori limite di emissione sopra citati sono ridotti del 10% come previsto al punto 1 dell'allegato 1 suballegato 2 del medesimo DM. Si applicano pertanto valori limite per le Sostanze Organiche Volatili pari a 18 mg/Nmc.

Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti

| | |
|---|------------------------|
| <i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E02</i> | |
| <i>Portata massima</i> | [10.400 Nmc/h] |
| <i>Altezza</i> | [9 m] |
| <i>Durata</i> | [9,5 h/g] |
| <i>Sezione</i> | 0,15 mq |
| <i>Impianto di abbattimento</i> | nessuno |
| <i>Inquinanti</i> | Concentrazione massima |
| <i>COV (espressi come C- organico totale)</i> | 18 mg/Nmc |
| <i>Frequenza autocontrollo</i> | monitoraggio annuale |

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione denominato E02;*
 - *rispettare i valori limiti con obbligo del monitoraggio annuale.*
- ...omissis...".*

Rispetto a quanto contenuto nella relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale sopra riportata relativamente al valore limite da applicare alla emissione E2 derivante dalla estrusione, il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario evidenziare che la Ditta ha dichiarato che i rifiuti plastici cessano di essere rifiuti a seguito dell'operazione di macinazione e che pertanto alla successiva fase di estrusione non verranno alimentati rifiuti plastici ma solamente "rifiuti cessati" (EOW) oltre alle materie prime. Alla luce di quanto sopra, il Responsabile dell'endo-procedimento ha ritenuto non necessario applicare la riduzione del 10% del valore limite di 20 mg/Nmc per le Sostanze organiche volatili prevista dal DM 05/02/1998 per le lavorazioni a freddo di rifiuti e ha proposto di stabilire per tale emissione il valore limite di 20 mg/Nmc senza la riduzione a 18 mg/Nmc.

il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che l'emissione E01 sarà dotata di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i

controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno inserire nell’autorizzazione quanto segue:

- *“L’impianto di abbattimento degli inquinanti installato sull’emissione E01 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell’impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.”.*

Per le motivazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle valutazioni del Responsabile dell’endo-procedimento e degli atti di assenso, acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Mercato Saraceno in data 30/07/2021 P.G.N. 28472, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione granuli plastici – recupero rifiuti plastici per produzione EOW sono **autorizzate**, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E01 – ASPIRAZIONE POLVERI MOLINO + N. 4 SILOS

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

| | | |
|---|-------|--------|
| Portata massima | 9.400 | Nmc/h |
| Altezza minima | 9 | m |
| Durata | 2 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 9 | mg/Nmc |

EMISSIONE E02 – N. 2 ESTRUSORI E RAFFREDDAMENTO

| | | |
|--|--------|--------|
| Portata massima | 10.400 | Nmc/h |
| Altezza minima | 9 | m |
| Durata | 9,5 | h/g |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 20 | mg/Nmc |

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l’effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l’accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E01 e E02 entro tre**

anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Mercato Saraceno la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E01 e E02**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 60 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E01 e E02**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E01 e E02** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E01 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E01**, così come richiesto al precedente punto 8.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata dalla ditta **B.R. PLAST S.r.l.** in data 30.07.2021 al SUAP del Comune di Mercato Saraceno, acquisita al PG n. 123247 del 05.08.2021, e successive modifiche e integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'avvio di attività di recupero rifiuti plastici non pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di **Mercato Saraceno – Via Paul Harris s.n.**;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista la nota acquisita al PG n. 142524 del 16.09.2021, con cui il Comune di Mercato Saraceno ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico – edilizia da cui risulta quanto segue:

*“... **B.R. Plast s.r.l.** con sede dell'attività a Mercato Saraceno, Via Paul Harris snc, risulta in area*

urbanisticamente conforme al tipo di attività svolta in quanto ricade nel:

- o RUE A13-1 Tessuto Specializzato Produttivo Pianificato;*
- o PSC Ambito urbano consolidato specializzato per attività produttive A-13;*

*e pertanto **esprime parere Favorevole sulla conformità urbanistica ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013 s.m.i.***

*Si coglie inoltre l'occasione per specificare che **trattasi di lavori in corso di realizzazione.**”;*

Vista la documentazione integrativa acquisita al PG n. 173118, 173175, 173308 del 10.11.2021 e PG n. 7689 del 19.01.2022;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Ritenuto necessario disporre che **l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti** possa avvenire esclusivamente a seguito dell'ottenimento dell'agibilità secondo quanto previsto dalla normativa edilizia, nonché a seguito della presentazione al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco della relativa SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/11;

Precisato che l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle norme tecniche e alle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, per quanto applicabili all'impianto, potrà essere completo solo dopo la conclusione dei lavori e pertanto successivamente al rilascio dell'AUA, la cui efficacia relativamente all'attività di recupero rifiuti è subordinata all'avverarsi delle condizioni previste dalla prescrizione lett. b) sotto riportata;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217

del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Elaborato grafico acquisito al PG n. 7689 del 19.01.2022, denominato "Tavola Unica percorsi mezzi, Layout macchinari, Emissioni", datato luglio 2021, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **B.R. PLAST S.r.l.**, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno – Via G. di Vittorio n. 17, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Mercato Saraceno – Via Paul Harris sn.**;
- b) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata dalla ditta **B.R. PLAST S.r.l.** **solo successivamente all'ottemperanza da parte della ditta alle seguenti condizioni:**
- completamento delle pratiche edilizie necessarie per la realizzazione dell'impianto e presentazione al Comune di Mercato Saraceno della **Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità** ai sensi della L.R. 15/2013;
 - espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio relative all'impianto in oggetto con presentazione al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco della relativa **SCIA** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/11;
 - **presentazione ad Arpa SAC di Forlì-Cesena di idonea documentazione** attestante il rispetto delle condizioni sopra indicate e **successivo ricevimento di un positivo riscontro da parte di Arpa SAC di Forlì-Cesena** relativamente all'avvio dell'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione;
- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Mercato Saraceno – Via Paul Harris sn.**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

| Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 | Codici EER | Operazioni di recupero | Stoccaggio istantaneo (t) | Stoccaggio annuo (t) | Recupero annuo (t) |
|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica | 150102, 191204, 200139 | R3-R13 | 3 | 150 | 150 |
| 6.2 - Sfridi, scarti, polveri di materie plastiche | 120105, 070213, 160306, 170203 | R3-R13 | 3 | 600 | 600 |

- d) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- e) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- f) Presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di recupero R3 superiori a 5 t/giorno, in assenza di preventivo espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi della L.R. 4/18.
- g) La ditta dovrà comunicare tempestivamente ad Arpa-SAC l'avvio dell'utilizzo della taglierina presso l'impianto,

che potrà avvenire a seguito dell'ottenimento della certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/08 per la taglierina FIMICP-100 oppure a seguito della sua sostituzione con un nuovo modello dotato di marcatura CE.

- h) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE E DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Vista l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Pratica SUAP N. 30/AUA/2021) comprendente lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque di prima pioggia in fognatura; domanda inerente la progettazione del sistema di scarico dall'insediamento sito in via Paul Harris - Mercato Saraceno (FC), censita catastalmente al NCEU al foglio 39 particelle 638-639-644-645.
- Visto il parere FAVOREVOLE di HERA Prot. n. 109585 del 03/12/2021.
- Preso atto che nella rete fognaria nera di Via Paul Harris sono ammessi gli scarichi derivanti da:
 - S1 - acque di lavaggio saltuario del capannone;
 - S2 - acque di prima pioggia aree di conferimento (157,50 mq con pavimentazione impermeabile) e stoccaggio (809 mq in stabilizzato computata al 30%).
- Verificata l'efficienza del sistema di scarico stesso.
- Richiamati:
 - o Il D.L.vo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II Parte Terza;
 - o Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03;
 - o La L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni;
 - o Il D.L. vo 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto il D.P.R. 59/2013.

PRESCRIZIONI

L'Autorizzazione viene rilasciata con L'OBBLIGO di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia, nonché sotto LA PIENA OSSERVANZA DI CONDIZIONI, MODALITA' ESECUTIVE PRESCRIZIONI E PATTI come di seguito elencati:

1. osservare i limiti di accessibilità degli scarichi previsti dalle tabelle di legge;
2. **rispettare tutte le prescrizioni del parere HERA** Prot. n. 109585 del 03/12/2021, sottoriportate;
3. adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
4. eseguire una costante ed adeguata manutenzione della rete fognante interna dell'edificio e degli impianti di trattamento adottati;
5. dare immediata comunicazione al Comune e/o ad HERA per eventuali imprevisti tecnici che alterino il regime di scarico con breve relazione in ordine ai provvedimenti assunti ed alla durata della fase di emergenza;
6. dare immediata comunicazione in ordine ad ogni variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico;
7. dare immediata comunicazione di ogni variazione di ragione sociale;

Al termine dei lavori di allaccio alla rete fognaria nera il tecnico incaricato dovrà presentare ad Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato o allo stato di fatto da allegare ed alle prescrizioni contenute nel parere di Hera succitato. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revoca della presente Autorizzazione per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite. In caso di mancata ottemperanza alla presente autorizzazione sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lvo 152/06 e sanzioni penali di cui all'art. 137 sempre del D.L.vo 152/06.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A.

CARATTERISTICHE:

| | |
|---|--|
| Responsabile dello scarico | B.R. PLAST S.R.L. |
| Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | VIA PAUL HARRIS - MERCATO SARACENO |
| Destinazione d'uso dell'insediamento | Produzione granuli plastici/recupero rifiuti plastici |
| Potenzialità dell'insediamento | 265 mc/a (assimilate); 80 mc/a (prime piogge) |
| Tipologia di scarico | Acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque di prima pioggia |
| Ricettore dello scarico | Fognatura nera 'tipo A' |
| Sistemi di trattamento prima dello scarico | vasca prima pioggia/disoleatore |
| Impianto finale di trattamento | IMPIANTO DEP. BACCIOLINO, VIA ROMAGNA BACCIOLINO MERCATO SARACENO |

1) Nella rete fognaria nera di Via Paul Harris sono ammessi gli scarichi derivanti da:

S1 - acque di lavaggio saltuario del capannone;

S2 - acque di prima pioggia aree di conferimento (157,50 mq con pavimentazione impermeabile) e stoccaggio (809 mq in stabilizzato computata al 30%).

2) Lo scarico **S1** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 4 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato, prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 per gli scarichi in acque superficiali.

3) Lo scarico **S2** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare le **analisi di caratterizzazione** delle acque reflue scaricate in S1 e S2 al fine di verificare il rispetto dei limiti ammessi. I rapporti di prova dovranno contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Tensioattivi totali, idrocarburi totali, Rame, Zinco.

5) Non è ammesso lo scarico in fognatura delle acque di raffreddamento degli estrusori, in quanto dichiarato impianto a ciclo chiuso.

- 6) Non è altresì ammesso lo scarico in fognatura dei granuli plastici o altre sostanze solide. Allo scopo di evitare l'immissione accidentale di sostanze solide è prescritta l'installazione di apposite **retine di trattenimento** su pilette, caditoie o griglie di raccolta.
- 7) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - vasca prima pioggia 2750 lt** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - disoleatore con filtro a coalescenza 1745 lt** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - disoleatore 1680 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue lavaggio capannone);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - pozzetto di prelievo S1** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate) posto prima di ogni trattamento depurativo, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
 - pozzetto di prelievo S2** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia), costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 8) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 9) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 10) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 11) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 12) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 13) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 14) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 15) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui eventualmente prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
- 16) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura;

annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

17) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

18) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

19) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

20) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**

21) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IMPATTO ACUSTICO

(nulla-osta art. 8 co. 6 del L. 447/95)

PREMESSE:

Vista la Valutazione di impatto acustico a firma di TCA, acquisita dal Comune di Mercato Saraceno con prot. n. 8910 del 05/08/2021 e successive integrazioni del 10/11/2021 prot. n. 13129;

Visto e considerato il parere di Arpa pervenuto al Comune in data 06/12/2021 prot. n. 14226;

Preso atto che trattasi di attività a progetto nell'area produttiva sita in località Cella, per lo stabilimento in corso di costruzione dalla committenza in Via Paul Harris di produzione granuli plastici e recupero rifiuti.

Preso altresì atto che nelle vicinanze vi sono edifici residenziali sparsi e nello specifico le unità abitative impattate dalle emissioni acustiche derivanti dalle lavorazioni della ditta B.R. Plast consistono in due ricettori denominati:

- Ricettore R1, posto a 90 metri dal capannone e 60 metri dalla zona di stoccaggio del materiale;
- Ricettore R2, posto a 170 metri dal capannone ed a circa 130 metri dall'area di carico/scarico;

Considerato che B.R. PLAST srl svolge attività di ritiro, stoccaggio, macinazione e rigranulazione di stampati ed estrusi e che viene effettuata nel solo periodo di riferimento diurno, dalle 08.00 alle ore 17.30 senza effettuare pause intermedie, che non vi sono sorgenti sonore a ciclo continuo o attività lavorative notturne, che l'apporto al traffico dovuto ai dipendenti è esiguo avendo la stessa un numero di dipendenti inferiore a 10 e che inoltre risulta essere esiguo il traffico indotto dall'attività, mediamente stimabile in un carico/scarico al giorno più alcuni passaggi di clienti che possono occasionalmente entrare e uscire dall'impianto.

Preso atto che le principali sorgenti sonore dell'attività consistono in:

1. Mulino granulatore, funzionante mediamente un giorno a settimana, posto sotto tettoia e parzialmente interrato in una fossa;
2. N. 2 estrusori funzionanti dalle ore 08.00 alle ore 17.30 circa, posti all'interno dello stabilimento;
3. Torre di raffreddamento funzionante dalle ore 08.00 alle ore 17.30 circa, posta all'esterno dello stabilimento;
4. Taglierina, utilizzata saltuariamente, posta all'esterno sotto tettoia;
5. Area di carico/scarico con attività mediamente di un mezzo al giorno;
6. N. 5 muletti elettrici utilizzati per lo spostamento di materie prime e prodotti finiti, dentro e fuori lo stabilimento.

Considerato che nella valutazione previsionale acustica presentata, si evidenzia la necessità di predisporre opere di mitigazione acustica:

- sulla sorgente Mulino Granulatore venga realizzata una parete di tamponamento sotto tettoia verso Nord;
- la rumorosità delle sorgenti sonore interne al capannone verrà schermata dalle pareti del capannone e dalle finestrate: durante le lavorazioni tutti i portoni e le aperture finestrate rimarranno chiusi ad eccezione del portone presente lato Est che conduce all'area posta sotto tettoia;
- Le attività di carico/scarico vengono effettuate da due muletti al massimo in contemporanea, nella zona di carico/scarico posta di fronte alla tettoia;

- Nella situazione più critica con funzionamento in contemporanea delle sorgenti sonore sopra descritte, il TCA stima a livello previsionale livelli di impatto acustico ai ricettori sopra menzionati che determinano valori differenziali pari a 0,3 dBA presso il ricettore R1 e 2 dBA presso il ricettore R2.

Per quanto sopra esposto, viste le valutazioni del TCA e rilevato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività con le modifiche all'impianto oggetto di richiesta, nei modi e condizioni descritti dal TCA nella relazione presentata e dal parere di Arpa pervenuto via pec in data 06/12/2021 prot. n. 14226 si esprime parere favorevole e si ritiene necessario rilasciare Nulla Osta Acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs 447/95 per le prescrizioni riscontrate nello stesso parere e di seguito riportate:

PRESCRIZIONI

1. Il Mulino Granulatore dovrà essere posto in fossa di alloggiamento profonda circa 1.30 metri e coibentato con pannelli sandwich fonoassorbenti;
2. Dovrà essere realizzata una parete di tamponamento con pannelli fonoassorbenti di chiusura del lato Nord della tettoia per tutta la larghezza della tettoia;
3. Durante le lavorazioni tutti i portoni e le aperture finestrate dovranno restare chiusi ad eccezione del portone presente lato Est che conduce all'area posta sotto tettoia;
4. I motori della torre di raffreddamento dovranno essere posti al riparo in alloggi utili alla mitigazione dell'emissione sonora;
5. Dovrà essere realizzato un collaudo acustico post operam per la verifica dell'efficacia delle opere di mitigazione acustica previste: tale relazione acustica dovrà contenere rilievi del livello di rumore differenziale diurno presso i due ricettori R1 e R2 nella condizione di massima emissione sonora dell'attività, e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale entro sei mesi dall'inizio delle attività lavorative;
6. Fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.